



COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO
Provincia di Grosseto

COPIA

DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 54 Del 30-12-16

**OGGETTO: Imposta Unica Comunale (I.U.C.) - Aliquote per
l'applicazione della componente I.M.U. Imposta Mu=
nicipale Unica anno 2017 - conferma**

Immediatamente eseguibile: S

L'anno duemilasedici e questo giorno trenta del Mese di dicembre alle ore 18:00, nella sala delle adunanze consiliari si e' riunito il Consiglio Comunale, previa convocazione partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri.

All'appello risultano presenti:

Termine Giacomo	P	MARCHINI GIACOMO	A
Creatini Roberto	P	CERBONESCHI MARCO	P
CAVICCHIOLI MONICA	P	Vignoli Massimo	P
CARLI STEFANIA	P	TANDA MARIO	A
FRATI LUISA	A	ADAMI FABRIZIO ENNIO	A
MACRINI EMI	P		

Presenti N. 7
Assenti N. 4

L'ASSESSORE ESTERNO SIG. PIPPUCCI ORANO e' A

Presiede l'adunanza il Sig. Termine Giacomo in qualita' di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Rubolino Dott. Giovanni incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

Accertata la validita' dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta sottoponendo all'approvazione del Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione:



COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

Provincia di Grosseto

Il sindaco introduce l'argomento in discussione di cui al presente punto dell'odierno ordine del giorno facendo riferimento alla documentazione agli atti. Riguardo al punto in esame e a quello successivo fa presente che l'Amministrazione ha ritenuto opportuno non applicare la Tasi per non aggravare l'imposizione fiscale sui cittadini.

Il Consiglio Comunale

PREMESSO che, con il comma 639 dell'art. 1 della Legge n° 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014) - modificata dal D.L. n° 16 del 06.03.2014, convertito con modificazioni dalla Legge n° 68 del 02.05.2014, è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione ed alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che la I.U.C. si compone:

- dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali.
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali e nella Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 703 dell'art. 1 della Legge n° 147 del 27.12.2013 stabilisce espressamente che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'I.M.U.

RICHIAMATO l'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n° 201, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2012 e fino al 2014, dell'Imposta Municipale Unica di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n° 23/2011 in forma sperimentale.

RICHIAMATO altresì il comma 707 dell'art. 1 della Legge n° 147 del 27.12.2013 con il quale sono state apportate diverse modifiche alla disciplina dell'I.M.U. tra le quali, in particolare:

- la fine del periodo sperimentale dell'imposta e la sua applicazione in forma strutturale.
- l'esenzione dall'I.M.U. delle abitazioni principali e relative pertinenze ad eccezione di quelle accatastate nelle categorie A/1 - A/8 e A/9.

VISTE le disposizioni del D.Lgs. n° 23/2011 richiamato dal citato art. 13.

VISTE tutte le disposizioni del D.Lgs. n° 504/1992, dell'art. 1, commi 161 e 170, della Legge n° 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. n° 201/2011.

VISTO altresì l'art.52 del D.Lgs. n° 446/1997 disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, applicabile all'Imposta Municipale Unica in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. n°201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs. n°23/2011.

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n° 296/2006 che testualmente recita "Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette delibere, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento."



COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

Provincia di Grosseto

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n° 201/2011 a decorrere dall'anno di imposta 2012 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti Locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n° 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

RITENUTO opportuno precisare che il versamento del tributo comunale I.M.U. per l'anno 2017 sia effettuato in n° 02 rate aventi scadenza rispettivamente il 16 Giugno 2017 (acconto) ed il 16 Dicembre 2017 (saldo).

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario.

VISTO il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000.

VISTO lo Statuto Comunale.

Con voti unanimi e favorevoli resi dai presenti e votanti per alzata di mano

DELIBERA

1. Le premesse si intendono qui trascritte ad ogni effetto.
2. Di determinare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.) per l'anno 2017:
 - l'aliquota base, limitatamente ai fabbricati classificati nel gruppo catastale A/2 - A/3 - D/- A/4 - A/5 - A/6 A/7 e A/10, nelle categorie catastali C/1 - C/2 - C/6 - C/7 - D/7 - D/8 e C/3, nella misura dello 0,76%.
 - l'aliquota per tutti i fabbricati classificati nel gruppo catastale A/2 - A/3 - A/4 - A/5 - A/6 e A/7, non locati, è pari allo 0,96%.
 - l'aliquota base per tutti gli immobili non specificati nei punti precedenti o successivi è pari allo 0,96%.
 - l'aliquota base per le aree fabbricabili come definite dall'art. 2, comma 1 lett. B), del D.Lgs. n° 504/1992 è pari all'1,06%.
 - l'aliquota per abitazione principale classificate nelle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, ma limitata ad una sola di esse, è pari allo 0,4% .
 - l'importo della detrazione per l'abitazione principale è fissato in €. 200,00 .
3. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n° 201/2011, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
4. Di confermare come applicabili anche per l'anno 2017 eventuali altre detrazioni per l'applicazione dell'I.M.U. così come eventualmente disciplinate da norme dello Stato.
5. Di dare atto che la presente deliberazione avrà effetto dal 1° Gennaio 2017.
6. Di stabilire che il versamento del tributo I.M.U. per l'anno 2017 sia effettuato in n° 02 rate aventi scadenza 16 Giugno 2017 (acconto) e 16 Dicembre 2017 (saldo).



COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO

Provincia di Grosseto

7. Di disporre l'invio del presente atto esclusivamente per via telematica, mediante l'inserimento d'atto nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n° 360 del 1998, come previsto dalla normativa vigente.

Inoltre, ravvisata l'urgenza di provvedere, con successiva separata votazione, con voti unanime e favorevole resi dai presenti e votanti per alzata di mano.

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267 del 18.0